

**Avvocato Paola Lemma
Patrocinante in Cassazione**

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Innanzi al Giudice dichiarato competente

E CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA EX ART 151 CPC

Nell'interesse della **prof.ssa PUTZULU Tiziana** nata a Reggio Calabria Il 19.09.1971 CF PTZTZN71P59H2240 residente in Reggio Calabria Via Sbarre C.li Tr. 23 n.36 rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Lemma (CF: LMMPLA70E67H224V) in forza di procura rilasciata a parte e che si produce unitamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Reggio Calabria Via San Cristoforo 43, dove espressamente chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec:avvpaolalemma@pecstudio.it

Ricorrente

Contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., cf: 80185250588 con sede legale in Via Trastevere 76/a 00153 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura di Stato di Reggio Calabria via del Plebiscito 15 pec ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA in persona del l.r.p.t. pec:drer@postacert.istruzione.it;
- 3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI in persona del l.r.p.t. pec: csarn@postacert.istruzione.it difeso ope legis dall'Avvocatura di Stato Emilia Romagna pec:bologna@mailcert.avvocaturastato.it
- 4) DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI DI MOBILITA' PER L'A.S. 2022/2023 cui è stata riconosciuta la precedenza ex L.104/92

Resistenti

Per la declaratoria



**Avvocato Paola Lemma
Patrocinante in Cassazione**

In via d'urgenza ex art. 700 cpc

Del diritto della ricorrente a chiedere ed ottenere il riconoscimento alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità e assegnazione provvisoria interprovinciale per l'assistenza al genitore disabile grave ed il conseguente diritto della medesima all'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s.2022/2023 siccome richiesto nella domanda ritualmente convalidata dall'Ufficio scolastico di competenza, per una delle sedi ivi indicate.

Si premette in fatto:

- con ricorso ritualmente depositato e notificato che qui di seguito si riporta e trascrive, la odierna ricorrente, titolare di contratto dal 2020 presso la scuola Rodari di Rimini, adiva il Tribunale di Reggio Calabria per ottenere, in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, il provvedimento di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023 in una delle scuole indicate in domanda nel comprensorio di Reggio Calabria, onde proseguire l'assistenza della madre, persona con grave handicap ex L.104/92 art. 3 comma 3, rappresentando e provando di essere l'unica referente in grado di fornire la dovuta assistenza alla signora Parini : “

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE LAVORO RICORSO 414 cpc

CON ISTANZA Cautelare EX ART. 700 CPC

E CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA EX ART 151 CPC

*Nell'interesse della **prof.ssa PUTZULU Tiziana** nata a Reggio Calabria Il 19.09.1971 CF PTZTZN71P59H2240 residente in Reggio Calabria Via Sbarre C.li Tr. 23 n.36 rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Lemma (CF: LMMPLA70E67H224V) in forza di procura rilasciata in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Reggio Calabria Via San Cristoforo 43, dove espressamente chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec:avvpaolalemma@pecstudio.it*

Ricorrente

Contro

- 1) *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., cf: 80185250588 con sede legale in Via Trastevere 76/a 00153 Roma, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura di Stato di Reggio Calabria via del Plebiscito 15 pec ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;*



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA in persona del L.r.p.t. via Lungomare 29 88100 Catanzaro pec: drcal@postacert.istruzione.it
- 3) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA IN PERSONA DEL L.R.P.T., con sede in Reggio Calabria Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria Via Sant’Anna II° tronco – località Spirito Santo – 89128 Reggio di Calabria; pec: usprc@postacert.istruzione.it ; rappresentato, difeso e domiciliato ope legis dall’Avvocatura di Stato di Reggio Calabria via del Plebiscito 15 pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;
- 4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA in persona del l.r.p.t. pec: drer@postacert.istruzione.it;
- 5) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI in persona del l.r.p.t. pec: csarn@postacert.istruzione.it difeso ope legis dall’Avvocatura di Stato Emilia Romagna pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it
- 6) DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2022/2023 cui è stata riconosciuta la precedenza ex L.104/92

Resistenti

Per la declaratoria

Del diritto della ricorrente a chiedere ed ottenere il riconoscimento alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità e assegnazione provvisoria interprovinciale per l’assistenza al genitore disabile grave ed il conseguente diritto della medesima all’accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s.2022/2023 siccome richiesto nella domanda ritualmente convalidata dall’Ufficio scolastico di competenza, per una delle sedi ivi indicate.

In fatto

*la odierna ricorrente è una docente di scuola primaria giusto contratto a tempo indeterminato prot. n.6978 del 01.09.2020, immessa in ruolo a decorrere dall’ a. s. 2020/2021 ed assegnata all’istituzione Scolastica G. Rodari-IC Ponte sul Marecchia di Rimini (Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna). **(all.1)***

*La medesima assiste la propria madre Parini Maria residente a Reggio Calabria in via Sbarre C.li tr, 23 n.36, riconosciuta persona con handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92 nonché persona invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita giusto verbale INPS comunicato a mezzo racc. A/R del 14.01.2022. **(all.2)***

*La signora Parini e la signora Putzulu sono conviventi già dagli anni passati e già la predetta signora Putzulu, a febbraio 2022, ha chiesto ed ottenuto i dovuti permessi per l’assistenza ai familiari disabili gravi, in quanto, si ripete, referente unica per l’assistenza de qua. **(all.3)***

*Pertanto avendo diritto ed interesse nonché i requisiti di legge, quest’anno la predetta partecipava alle operazioni di mobilità per l’ a. s. 2022/2023 e presentava all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria per la provincia di Reggio Calabria, ritualmente convalidata dall’Ufficio Scolastico competente giusta ricevuta mail del 20.07.2022. **(all.4 e 5)***



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

Come evincibile dalla predetta domanda, (cfr pag. 2 n. 8) la signora Putzulu dichiarava di essere in possesso della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i CCNI che testualmente recita : ".....i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;".

Si verificava che alla medesima non veniva riconosciuto il diritto di precedenza per cui era domanda, nonostante la medesima avesse debitamente corredato la domanda con il verbale INPS attestante lo stato di handicap grave della madre; le dichiarazioni dei fratelli impossibilitati a prendersi cura della madre; la dichiarazione personale per potere usufruire dei benefici di cui all'art. 33 L.104/92 commi 5 e 7 che testualmente recitano: "... 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.....7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità."

Analoga dichiarazione di impossibilità è stata resa dal coniuge della signora Parini Maria, sig. Putzulu salvatore, ultrasettantacinquenne, non convivente con la stessa e in precarissime condizioni di salute; egli stesso bisognoso di assistenza.

Ed infatti nel riscontro della domanda, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria riconosceva punti n. 9 per i figli; punti n. 6 per il ricongiungimento per i figli **ma "NO" precedenza** ex art. 8 comma 1 punto IV lettera i CCNI (cfr pag. 2 riscontro Ufficio Scolastico Provinciale di RC). **(all. 6)**

Come evincibile dalla graduatoria formatasi in seguito alla istruttoria delle diverse istanze, alla stessa non risultava attribuita la precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.8 comma 1, punto IV lettera i) del CCNI regolarmente richiesta e documentata come prescritta dalla tabella di valutazione annessa all'O.M. di utilizzazione e assegnazione provvisoria a. s. 2022/2023 e, come dichiarata al punto n. 8 della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l' a. s. 2022/2023 e, come dichiarato nella autodichiarazione con certificazione allegata.

Avverso detto mancato accoglimento di precedenza, veniva presentato reclamo che rimaneva senza esito.

Con il reclamo, essa reclamante richiedeva il riesame dell'istanza evidenziando il diritto alla precedenza per assistere la propria madre disabile in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) O.M. e CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a. s. 2022/2023 nonchè in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, siccome richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 riconosciuta per il personale docente nel punto 10 delle "Precedenze" della domanda in oggetto.

Nella domanda di assegnazione provvisoria la ricorrente indicava le seguenti preferenze di sede:

**"...PREFERENZE
NUMERO**



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE DESCRIZIONE

- 1 Scuola RCEE87201R GALLUPPI
- 2 Scuola RCEE870015 ALVARO
- 3 Scuola RCEE869011 RAVAGNESE
- 4 Scuola RCEE809019 DE AMICIS
- 5 Scuola RCEE00601V CONVITTO NAZ.LE "T. CAMPANELLA"
- 6 Scuola RCEE87301L PRINCIPE DI PIEMONTE
- 7 Scuola RCEE80616E SPIRITO SANTO
- 8 Scuola RCEE842022 TELESIO
- 9 Scuola RCEE85701P PASCOLI
- 10 Scuola RCEE867019 CARDUCCI
- 11 Scuola RCEE871022 PELLARO - AURELIO CASSIODORO -
- 12 Scuola RCEE805034 "ARCHI CEP"
- 13 Scuola RCEE868015 CATONA LOMBARDO RADICE
- 14 Scuola RCEE80409E GALLICO MARINA
- 15 Scuola RCEE87503A "VINCO"
- 16 Comune H224 REGGIO DI CALABRIA
- 17 Scuola RCCT71300Q CT 038-VILLA S.G.
- 18 Scuola RCEE812048 SALINE
- 19 Distretto 038 DISTRETTO 038
- 20 Provincia RC REGGIO CALABRIA.."

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti siccome indicati nella domanda è la diretta conseguenza del mancato riconoscimento della precedenza ex L.104/92, essendo la medesima l'unica persona in grado di prestare assistenza alla madre disabile come da documentazione versata in atti.

Infatti, si ribadisce ed evidenzia che la odierna ricorrente nella domanda aveva espressamente dichiarato di volere usufruire della precedenza di cui all'art 8 comma 1 punto IV lettera i CCNI, corredando l'istanza con tutta la documentazione comprovante di essere l'unico soggetto referente ed in grado di occuparsi della madre disabile grave con lei convivente.

A causa di detta mancata assegnazione provvisoria, la signora Putzulu è stata costretta a richiedere all'Istituto Comprensivo di Rimini un mese di congedo (dall'1 al 30.09.2022) per assistere la madre disabile, l'istanza ad oggi non è stata ancora evasa e non si sa se sarà accolta o meno dall'amministrazione scolastica ricevente. **(all. 7)**

Tanto in punto di fatto.

I

In diritto

Si evidenzia come le operazioni di mobilità e assegnazione provvisoria siccome operate e la conseguente graduatoria per la provincia di Reggio Calabria siccome formatasi, si rivelano illegittime in quanto effettuate in violazione delle norme che seguono:

- 1) - Violazione art. 33 L.104/92 e art. 601 D. Lgs 297/94 – nullità art. 13 CCNI e delle clausole contrattuali nella parte in cui contrasta con l'art. 33 della citata legge – Nullità dell'art. 13 CCNI per violazione artt. 1418 e 1419 cc –**

Declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento con precedenza.



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

L'art. 13 del CCNI disciplina la mobilità del personale e prevede un ordine di priorità.

*In particolare è espressamente prevista l'ipotesi di mobilità nello stesso comune in caso di, testualmente "assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; **assistenza da parte de figlio referente unico al genitore con disabilità**; assistenza da parte di chi esercita tutela legale".*

Sostanzialmente il CCNI riserva un trattamento disparitario tra i soggetti che devono assistere figlio e il coniuge rispetto a chi richiede la mobilità e la precedenza per assistere il genitore affetto da invalidità grave ex L.104/92 in quanto nelle operazioni di mobilità interprovinciale, la disciplina pattizia, applicata e vigente anche per questo triennio, non prevede il diritto di precedenza interprovinciale per il figlio che assiste il genitore disabile.

La giurisprudenza più volte si è pronunciata favorevolmente sul punto, cristallizzando il principio che, ove esista il posto disponibile da assegnare, la precedenza ex L.104/92 deve trovare soddisfazione. Sul punto si richiamano pronunce Trib. Cremona 1 agosto 2001, pubbl. in Rivista Crit. Lavoro., 2001,; Trib. Perugia 25 gennaio 1999, Rass. Giur. Umbra 1999.

Dette pronunce che dichiarano la nullità delle norme del contratto collettivo scuola ".....nella parte in cui non danno precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 e/o perché in contrasto con la previsione dell'art. 21 della L.104/92 che attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento precedenza assoluta nella scelta e nell'assegnazione della sede..", di fatto evidenziano il contrasto tra il citato CCNI e le prescrizioni di cui all'art. 33 della L.104/92.

Invero a mente del citato art. 33 anche il soggetto che presta assistenza al portatore di handicap ha diritto ad usufruire della mobilità e precedenza de qua!

Peraltro anche l'art. 601 del T.U. 297/94, estende i principi di assistenza e di protezione al disabile di cui alla L.104/92 a tutto il personale scolastico, senza fare distinzione alcuna circa il beneficiario di detta assistenza e cura (genitore e/o coniuge e/o figlio).

In particolare il D. Lgs 297/1994 all'art.601 è una norma specifica in materia scolastica e prevede due forme di tutela a due categorie di lavoratori: i docenti con handicap ex art. 21 e i docenti che assistono i parenti con handicap ex art. 33, cristallizzando di fatto il diritto univoco di entrambe le categorie alla precedenza sia al momento dell'assunzione che successivamente in fase di mobilità.

Anche la portata dell'art.33 L.104/92, alla stregua del citato decreto 297/94, deve essere intesa come norma imperativa in quanto posta a tutela dei principi e tesa ad azioni finalizzate alla integrazione ed assistenza della persona portatrice di handicap anche in ossequio ai dettami Costituzionali di cui agli artt. 3,32,34 e 38 Costituzione Italiana.

Ne deriva che per tali ragioni l'art. 13 del CCNI deve essere inteso nullo ex art. 1418 cc.

*A parere di questa difesa, significativa e di grande rilievo a sostegno della posizione della odierna ricorrente, appare la recente **sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 54/2022 pubblicata il 03.03.2022** anche sul versante del ragionamento costituzionale.*

*Ed infatti, il **rilievo costituzionale** ai sensi dell'art.3, comma 2, Cost. e sovranazionale (art. 2 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009), dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è*



Avvocato Paola Lemma **Patrocinante in Cassazione**

diretto a tutelare, rende evidente la sua natura di **norma imperativa**, la cui violazione, da parte di **disposizioni pattizie** che escludono il **diritto di precedenza** in favore del **docente** figlio referente unico del **genitore disabile** nei **trasferimenti interprovinciali**, comporta la **nullità** di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., nonché per violazione art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994. In ragione della sua **inderogabilità**, l'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992, in quanto volta ad attuare i **principi di solidarietà sociale** sanciti dalla Costituzione e, in particolare, quello del **portatore di handicap** alla **continuità dell'assistenza**, la precedenza prevista dalla lex specialis in materia di diritti volti a garantire l'**integrazione sociale** e l'**assistenza della persona handicappata** non può essere superata da un **contratto collettivo** se non per determinare un **assetto discriminatorio** tra i docenti, in quanto il diritto di precedenza è riconosciuto nella **mobilità provinciale** e nelle **assegnazioni provvisorie** ed è, invece, escluso nelle **procedura di mobilità interprovinciale**, laddove è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del **familiare disabile**, soprattutto nei casi in cui il docente sia il referente unico.

La sentenza secondo il Sig. Giudice del Lavoro di Lamezia Terme dr.ssa Valeria Salatino, attribuisce, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile, mentre la disposizione contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, soddisfacendo l'esigenza basilare del datore di lavoro pubblico alla corretta gestione della mobilità del personale, collocandosi in linea con un adeguato bilanciamento degli interessi.

La portata precettiva dell'art. 33 della L. n. 104/1992, nel caso de quo, interpretativa, dell'art. 601 del T.U. Scuola, rileva nella misura e forma in cui non contempla limiti applicativi e privilegia il principio della precedenza previsto dagli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992 comportano la precedenza in sede di mobilità.

Altro principio cristallizzato nella sentenza de qua e che questa difesa fa proprio nell'interesse di essa ricorrente è che le superiori esigenze organizzative di carattere oggettivo dell'amministrazione scolastica non possono comportare un danno al docente/dipendente: ovvero il predetto non deve subire un depotenziamento per favorire il soddisfacimento dell'interesse neanche per soddisfare le esigenze del buon operato dell'amministrazione datrice di lavoro.

La posizione assunta nella sentenza richiamata non indulge assolutamente sulla nullità delle clausole del CCNI sulla mobilità, nella parte in cui non riconoscono un diritto di precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale ai soggetti indicati nell'art. 33 della L. n. 104/1992, per contrasto con l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994.

Il principio di pari dignità fra titolarità personale in capo al soggetto portatore di handicap ed assistenza ai prossimi congiunti emerge ictu oculi dalla norma stessa ed anche dalla previsione contrattuale nella parte in cui individua "il figlio referente unico", limitando però la mobilità al solo ambito provinciale.



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

Ciò si appalesa ingiusto ed iniquo in quanto l'unico limite opponibile da parte dell'amministrazione può essere rappresentato dalla eventuale assenza di posti da coprire con la mobilità e la precedenza per cui oggi è causa!

Di particolare significato ed importanza si appalesa la pronuncia della Corte d'Appello di Sassari (sentenza n.43/2015) nella parte in cui sancisce che “ gli interessi primari costituzionalmente garantiti, non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura medesima tutela”.

Con la logica conseguenza che le norme del comparto scuola devono arretrare rispetto “al diritto del disabile ad avere assistenza”.

In sintesi, nel caso che ci occupa, ciò che rileva è che l'amministrazione scolastica, pur in presenza di posti disponibili nonché in presenza di una istanza di assegnazione provvisoria perchè referente unica per assistere la madre, persona con handicap grave ex L.104/92, la ricorrente si vede negato il diritto alla precedenza assoluta nel trasferimento interprovinciale siccome richiesto!

Si evidenzia e reitera che già durante l'anno scorso la signora Putzulu aveva chiesto ed ottenuto i permessi per assistere la madre come da documentazione allegata e che anche quest'anno è stata costretta a chiedere un congedo per tutto il mese di settembre 2022 per garantire continuità di assistenza alla propria madre.

Ergo ai sensi del comma 5 art. 33 della citata legge, oggi più che mai, la odierna ricorrente ha diritto affinché l'amministrazione scolastica riconosca e conceda la precedenza assoluta per l'assegnazione provvisoria presso una delle sedi indicate in domanda, in quanto “assiste con continuità” la propria madre, persona handicappata grave ai sensi della citata legge 104/92.

Ad adiuvandum, si richiamano qui di seguito le pronunce del Tribunale di Vasto e Vercelli che hanno ritenuto nulla la disposizione contrattuale (art. 13 CCNI) nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ex L.104/92 anche al rapporto figlio-genitore; medesima posizione ha assunto anche la Corte D'Appello di Torino con sent. 209/2018 e 204/2019; Corte D'Appello di Firenze sent. 621/2019; Tribunale di Palermo sent. 1511 e 3967/2019.

*Le ragioni che precedono ovvero l'essere la signora Putzulu, referente unica per assistere la madre disabile grave, nonché in primis, il diritto della persona con handicap grave a ricevere la dovuta assistenza, impongono di ricorrere al **procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc** in quanto si appalesa imminente il danno grave ed irreparabile e quindi per consentire alla istante di ottenere l'attribuzione tempestiva della sede di servizio fra una di quelle indicate in domanda in quanto vicine alla residenza della signora Parini Maria (madre disabile) della ricorrente.*

2) FUMUS BONI JURIS

Nella situazione sopra descritta, appare più che evidente la sussistenza del fumus boni juris in quanto è palesamente illegittimo il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica del diritto di precedenza e dell'assegnazione provvisoria per l'a.s.2022/2023.

Ed infatti, nel caso che ci occupa, l'amministrazione scolastica, senza ragione alcuna, ha negato la precedenza ex L.104/92 nelle operazioni di assegnazione provvisoria in favore della istante, siccome



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

richieste in domanda ai sensi e per gli effetti del CCNI n. IV dell'art. 8 lett. I riconosciuta espressamente "in favore del personale docente, solo figlio/a, individuato come referente unico che presta assistenza al genitore".

La norma in buona sostanza prevede e riconosce il diritto del figlio che assiste il genitore in situazione di gravità di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, purchè ricorrano alcune condizioni precise:

- 1) L'impossibilità del coniuge a provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;*
- 2) Impossibilità documentata degli altri figli ad assistere il genitore in situazioni di handicap grave; la documentata convivenza tra genitore che necessita di assistenza ed il figlio unico referente;*
- 3) Essere anche l'unico figlio che nell'anno scolastico ha chiesto di usufruire dei permessi (3gg di permesso mensile retribuito) o del congedo straordinario per assistere il genitore.*

Nel caso per cui è giudizio, tutte queste condizioni sono presenti:

- 1) è stato dimostrato e provato dal verbale INPS sopra richiamato che la signora Parini Maria, madre della ricorrente, versa in condizione di gravità che rende indifferibile ed indispensabile alla stessa nonché **"necessario l'intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione" ex art. 3 comma 3 L.104/92;***
- 2) gli altri due figli della signora Parini hanno reso dichiarazione di non potere assistere la madre e di rinunciare espressamente ai permessi di cui alla L.104/92;*
- 3) la signora Putzulu è l'unica figlia convivente con la madre che negli anni ha chiesto i permessi di cui alla L.104/92,*
- 4) il marito della signora Parini Maria è ultrasettantacinquenne, in precarie condizioni di salute, non convivente con la stessa e quindi non in condizione di prendersene cura.*

La domanda di assegnazione provvisoria era stata corredata dalle dichiarazioni di cui sopra; anche il reclamo è stato corredata da detta documentazione; ben non si comprendono le ragioni per le quali l'amministrazione scolastica abbia, impunemente, disatteso quanto precede, cagionando di fatto un danno grave ed irreparabile alla signora Parini e alla ricorrente che, in assenza di provvedimento del Giudice, giorno 1 settembre 2022 dovrà prendere servizio presso la sede di lavoro a Rimini, ove non fosse accolta la domanda di congedo per tutto il mese di settembre!SIC!

*Il legislatore, nell'ambito della medesima legge 104 all'art. 33 e successivamente anche con la L.53/2000 e con l'art. 24 comma 1 lett. B della L.183/2010, riconosce espressamente il diritto del dipendente pubblico e/o privato, che **assiste con continuità** una persona in condizione di **handicap grave** il **"diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere"** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".*

Queste previsioni normative e in particolare detto articolo, deve ritenersi "norma imperativa" poiché inserito in una legge che l'ordinamento giuridico ha posto a tutela dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone in condizione di handicap grave di potere al fine della migliore e più ampia forma di integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

Ne deriva che a prescindere dalla portata delle norme del CCNI (art. 14: ... il personale scolastico non è destinatario di precedenza nelle operazioni di mobilità, ma può partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità annuale), queste non possono collidere con le disposizioni a carattere pubblicistico, laddove queste siano dirette a garantire e tutelare fondamentali principi di solidarietà sociale, garantiti dalla Costituzione. Per cui si ripete, alle previsioni dell'art. 33 della citata legge 1104 deve riconoscersi natura imperativa non bisognevole di esplicita previsione di inderogabilità (ordinanza 12060/2017 Tribunale di Cagliari sez. Lavoro); (Cass. Sez. Civile sez. un. N.7945/2008); (Ordinanza Tribunale di Vercelli del 12.01.2017 – del Tribunale di Pesaro n.320/2005; del Tribunale di Messina n.14818/2017; Ordinanza tribunale di Messina del 3.9.2018; Tribunale di Pisa sent. del 19.06.2018).

Ad adiuvandum sul punto la Suprema Corte con la sentenza n.28320 del 18.12.2013 è andata oltre, sancendo che il diritto di cui all'art. 33 della L.104/92 può essere riconosciuto “non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento”.

Anche il TAR Lazio con sentenza n.6609/2008 ha precisato che la ratio della norma “non è quello di assegnare benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest’ultimo l’assistenza o la continuità della stessa”.

Id est il caso di specie!

3) PERICULUM IN MORA

Non esiste dubbio circa il periculum in mora:

il comportamento posto in essere dalla resistente amministrazione scolastica reca un danno imminente, grave ed irreparabile alla signora Parini Maria (madre della ricorrente che necessita di assistenza) in quanto impedisce alla medesima (Putzulu Tiziana) di fornire assistenza continua alla madre.

Non vi è chi non veda come la rilevante distanza tra la città di residenza della signora Parini Maria (Reggio Calabria) e la sede definitiva di lavoro della di Lei figlia (Rimini) circa 1000 KM, limita se non addirittura rende impossibile l’assistenza continua, comprimendo irrimediabilmente il diritto di assistenza della persona con handicap grave, bisognevole di cure.

Va da sé che le ragioni d’urgenza debbano ravvisarsi nel caso che ci occupa, in quanto essendo imminente l’inizio dell’anno scolastico, la durata del giudizio ordinario andrebbe ad aggravare ed incidere negativamente sul diritto all’assistenza della signora Parini, atteso che la figlia, odierna ricorrente, giorno 1 settembre dovrà presentarsi a Rimini, lasciando di fatto la madre da sola e priva di assistenza, se la scuola di Rimini non dovesse accogliere la domanda di congedo avanzata per tutto il mese di settembre 2022.

Alla luce di quanto precede, la ricorrente ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

Che l’Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle doglianze di essa ricorrente, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, attesa l’evidenza del fumus boni juris e del periculum in mora,



Avvocato Paola Lemma Patrocinante in Cassazione

in via d'urgenza

ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 e 700 cpc, **anche inaudita altera parte**,
previa declaratoria di nullità, annullamento/disapplicazione del CCNI vigente nella parte relativa alla
mobilità laddove viene negato alla ricorrente, quale referente unica, il diritto di precedenza assoluta
per assistere la madre disabile grave e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere
assegnata in via provvisoria presso una delle sedi indicate in domanda, con precedenza assoluta per
potere dare continuità ed assistere la madre disabile grave ex L.104/92 che qui di seguito si riportano:

“...PREFERENZE

NUMERO

D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE DESCRIZIONE

- 1 Scuola RCEE87201R GALLUPPI
- 2 Scuola RCEE870015 ALVARO
- 3 Scuola RCEE869011 RAVAGNESE
- 4 Scuola RCEE809019 DE AMICIS
- 5 Scuola RCEE00601V CONVITTO NAZ.LE "T. CAMPANELLA"
- 6 Scuola RCEE87301L PRINCIPE DI PIEMONTE
- 7 Scuola RCEE80616E SPIRITO SANTO
- 8 Scuola RCEE842022 TELESIO
- 9 Scuola RCEE85701P PASCOLI
- 10 Scuola RCEE867019 CARDUCCI
- 11 Scuola RCEE871022 PELLARO - AURELIO CASSIODORO -
- 12 Scuola RCEE805034 "ARCHI CEP"
- 13 Scuola RCEE868015 CATONA LOMBARDO RADICE
- 14 Scuola RCEE80409E GALLICO MARINA
- 15 Scuola RCEE87503A "VINCO"
- 16 Comune H224 REGGIO DI CALABRIA
- 17 Scuola RCCT71300Q CT 038-VILLA S.G.
- 18 Scuola RCEE812048 SALINE
- 19 Distretto 038 DISTRETTO 038
- 20 Provincia RC REGGIO CALABRIA..”

E per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica resistente MIUR e Ufficio Scolastico Provinciale
in persona dei rispettivi L.R., ciascuno per la propria competenza, di assegnare la signora PUTZULU,
con provvedimento immediato, presso una delle sedi indicate, considerando l'ordine di preferenza e/o
comunque in una delle sedi ove vi è disponibilità di posti, comunque entro l'ambito territoriale della
provincia di Reggio Calabria, onde consentire l'assistenza alla madre.

Nel merito

Voglia il Tribunale adito

Fissare l'udienza di comparizione delle parti, e conseguentemente, con qualsiasi statuizione, previa
conferma del provvedimento cautelare emesso siccome richiesto,

- 1) accertare dire e dichiarare che per le ragioni sopra esposte, la ricorrente, in forza della
precedenza assoluta riconosciuta ex L.104/92, ha diritto ad ottenere, per l'a.s.2022/2023,
il trasferimento dalla scuola di Rimini ad una scuola di Reggio Calabria e/o comunque
presso una delle sedi indicate in domanda, previa declaratoria di invalidità e/o nullità e/o
inefficacia di ogni norma del CCNI che si ponga in contrasto con il diritto di precedenza
previsto dall'art. 33 della L.104/92 nonché dell'art. 601 D. lgs 297/94 al fine della
mobilità interprovinciale per cui è giudizio;



**Avvocato Paola Lemma
Patrocinante in Cassazione**

- 2) per l'effetto ordinare alle amministrazioni scolastiche resistenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di assegnare per l'a.s.2022/2023 una sede di lavoro nell'ambito provinciale di Reggio Calabria e/o comunque presso una delle sedi indicate in domanda, considerando il seguente ordine di preferenza:

“...PREFERENZE

NUMERO

D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE DESCRIZIONE

- 1 Scuola RCEE87201R GALLUPPI
- 2 Scuola RCEE870015 ALVARO
- 3 Scuola RCEE869011 RAVAGNESE
- 4 Scuola RCEE809019 DE AMICIS
- 5 Scuola RCEE00601V CONVITTO NAZ.LE "T. CAMPANELLA"
- 6 Scuola RCEE87301L PRINCIPE DI PIEMONTE
- 7 Scuola RCEE80616E SPIRITO SANTO
- 8 Scuola RCEE842022 TELESIO
- 9 Scuola RCEE85701P PASCOLI
- 10 Scuola RCEE867019 CARDUCCI
- 11 Scuola RCEE871022 PELLARO - AURELIO CASSIODORO -
- 12 Scuola RCEE805034 "ARCHI CEP"
- 13 Scuola RCEE868015 CATONA LOMBARDO RADICE
- 14 Scuola RCEE80409E GALLICO MARINA
- 15 Scuola RCEE87503A "VINCO"
- 16 Comune H224 REGGIO DI CALABRIA
- 17 Scuola RCCT71300Q CT 038-VILLA S.G.
- 18 Scuola RCEE812048 SALINE
- 19 Distretto 038 DISTRETTO 038
- 20 Provincia RC REGGIO CALABRIA..”

- 3) comunque assegnare la stessa in una sede nella provincia di Reggio Calabria, onde consentire alla medesima di assistere la madre persona con handicap grave.

Infine ma non da ultimo per importanza

sebbene l'accoglimento del presente ricorso e l'esito favorevole del medesimo non dovrebbe pregiudicare il diritto di altri insegnanti, in considerazione del numero di docenti che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale per la provincia di Reggio Calabria e della difficoltà oggettiva di identificare tutti, si

CHIEDE

Di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art 151 cpc con la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di prima udienza sul sito ufficiale del MIUR.

Con vittoria di spese, competenze e distrazione in favore della sottoscritta procuratrice.

Ai fini del C.U., si dichiara che trattasi di giudizio dal valore indeterminabile e pertanto è soggetto al contributo fisso pari ad € 259.00.

Salvo ogni altro diritto e con riserva di altro dedurre e produrre anche in esito alle eventuali argomentazioni difensive proposte ex adverso.

Con riserva di altro dedurre e produrre anche in esito alle eventuali difese avverse.

Si allegano:

0. procura;
1. copia contratto di lavoro prot. 6978/2020;



Avvocato Paola Lemma
Patrocinante in Cassazione

2. *copia verbale INPS signora Parini Maria;*
3. *copia domanda permessi assistenza febbraio 2022;*
4. *copia domanda assegnazione provvisoria;*
5. *copia convalida Ufficio Scolastico Reggio Calabria;*
6. *copia risposta ufficio scolastico (lettera di notifica Ufficio Scolastico RC);*
7. *copia reclamo;*
8. *copia richiesta congedo settembre 2022;*
9. *copia certificato sig. Putzulu Salvatore;*
10. *copia autodichiarazioni rinuncia 104 Putzulu Valeria e Fabio;*
11. *copia dichiarazione assistenza L.104/92 Putzulu Tiziana;*
12. *copia sentenza Trib. Lamezia Terme n. 54/2022;*
13. *autodichiarazione L.104/92 Putzulu Salvatore;*
14. *autocertificazione stato di famiglia Putzulu Tiziana;*
15. *copia documento di identità e c.f. ricorrente;*
16. *copia Ass. Interprovinciale Posto Comune.*

Reggio Cal. 29.08.2022

Avv. Paola Lemma"

- per la fissata udienza cautelare del 22.09.2022, si costituivano il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale Per la Calabria – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria, sollevando l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio;
- la difesa della ricorrente aderiva a detta eccezione;
- il Giudice tratteneva la causa in riserva e a scioglimento della stessa, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Rimini, assegnando giorni 30 per la riassunzione.

Con il presente atto, la ricorrente ut in atti rappresentata e difesa,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

contro i predetti ricorrenti e controinteressati, innanzi al Tribunale del Lavoro di Rimini, affinché,

l'adito Tribunale, nella persona del designando Giudice, fissata l'udienza di comparizione per gli incombenti di rito e discussione del predetto ricorso in riassunzione, tenuto conto, ai fini della notifica della istanza ex art. 151 cpc, accolga le seguenti conclusioni:
per tutte le causali di cui in premessa relative al ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc sopra trascritto,



**Avvocato Paola Lemma
Patrocinante in Cassazione**

ritenuto

persistente il fumus boni juris ed il periculum in mora, - ad oggi la ricorrente per assistere la madre ha già dovuto usufruire di un mese di congedo nel mese di settembre ed è stata costretta a richiedere un ulteriore periodo per tutto ottobre come da istanza che si produce in allegato -

VOGLIA

Anche inaudita altera parte,

previa declaratoria di nullità, annullamento/disapplicazione del CCNI vigente nella parte relativa alla mobilità laddove viene negato alla ricorrente, quale referente unica, il diritto di precedenza assoluta per assistere la madre disabile grave e 1) 1) **1)accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere assegnata in via provvisoria presso una delle sedi indicate in domanda, con precedenza assoluta per potere dare continuità ed assistere la madre disabile grave ex L.104/92 che qui di seguito si riportano:

“...PREFERENZE

NUMERO

D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE DESCRIZIONE

- 1 Scuola RCEE87201R GALLUPPI
- 2 Scuola RCEE870015 ALVARO
- 3 Scuola RCEE869011 RAVAGNESE
- 4 Scuola RCEE809019 DE AMICIS
- 5 Scuola RCEE00601V CONVITTO NAZ.LE "T. CAMPANELLA"
- 6 Scuola RCEE87301L PRINCIPE DI PIEMONTE
- 7 Scuola RCEE80616E SPIRITO SANTO
- 8 Scuola RCEE842022 TELESIO
- 9 Scuola RCEE85701P PASCOLI
- 10 Scuola RCEE867019 CARDUCCI
- 11 Scuola RCEE871022 PELLARO - AURELIO CASSIODORO -
- 12 Scuola RCEE805034 "ARCHI CEP"
- 13 Scuola RCEE868015 CATONA LOMBARDO RADICE
- 14 Scuola RCEE80409E GALLICO MARINA
- 15 Scuola RCEE87503A "VINCO"
- 16 Comune H224 REGGIO DI CALABRIA
- 17 Scuola RCCT71300Q CT 038-VILLA S.G.
- 18 Scuola RCEE812048 SALINE
- 19 Distretto 038 DISTRETTO 038
- 20 Provincia RC REGGIO CALABRIA..”

E per l'effetto



Avvocato Paola Lemma
Patrocinante in Cassazione

2) ordinare all'amministrazione scolastica resistente MIUR e Ufficio Scolastico Provinciale in persona dei rispettivi L.R., ciascuno per la propria competenza, di assegnare la signora PUTZULU, con provvedimento immediato, presso una delle sedi indicate, considerando l'ordine di preferenza e/o comunque in una delle sedi ove vi è disponibilità di posti, comunque entro l'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria, onde consentire l'assistenza alla madre.

Con vittoria di spese competenze e distrazione.

Con riserva di altro dedurre e produrre anche in esito alle eventuali difese avverse.

Ai fini del C.U., si dichiara che trattasi di giudizio dal valore indeterminabile e pertanto è soggetto al contributo fisso pari ad € 259.00.

Si allegano:

0. procura;
1. copia ordinanza declaratoria di incompetenza per territorio Trib. Lavoro RC RG n. 3775 -sub 1/2022 Giudice Dr.ssa P. Sicari;
2. copia richiesta congedo ottobre 2022;
3. copia contratto di lavoro prot. 6978/2020;
4. copia verbale INPS signora Parini Maria;
5. copia domanda permessi assistenza febbraio 2022;
6. copia domanda assegnazione provvisoria;
7. copia convalida Ufficio Scolastico Reggio Calabria;
8. copia risposta ufficio scolastico (lettera di notifica Ufficio Scolastico RC);
9. copia reclamo;
10. copia richiesta congedo settembre 2022;
11. copia certificato sig. Putzulu Salvatore;
12. copia autodichiarazioni rinuncia 104 Putzulu Valeria e Fabio;
13. copia dichiarazione assistenza L.104/92 Putzulu Tiziana;
14. copia sentenza Trib. Lamezia Terme n. 54/2022;
15. autodichiarazione L.104/92 Putzulu Salvatore;
16. autocertificazione stato di famiglia Putzulu Tiziana;
17. copia documento di identità e c.f. ricorrente;
18. copia Ass. Interprovinciale Posto Comune.

Reggio Cal. 26.09.2022

avv. Paola Lemma

